

N. R.G. 36-1/2024 P.U.



Tribunale Ordinario di Fermo

Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore 36-1/2024

Il Giudice designato,

nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 66 e 67 C.C.I.I. promossa da:

Avv. Diana Pioppi, (c.f. PPPDNI63M44D542W, pec diana.pioppi@ordineavvocatifermopec.it, fax 0734226275), con studio in Fermo (FM), via Recanati n. 12, in qualità di amministratore di sostegno del Sig. **PENNESI GIORGIO**, c.f. PNNGRG54R08D542V, nato l'8.10.1954 a Fermo 63900 (FM) e ivi residente in via Colle Vissiano n. 2 - Fondazione Casa di Riposo Marchese A. M. Sassatelli, domiciliato nello studio dell'Avv. Diana Pioppi, giusta autorizzazione del Giudice Tutelare del 12.06.2024;

ha emesso il seguente

DECRETO DI APERTURA EX ART. 70 CC.II

Letto il ricorso per accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti depositato in data 12.07.2024 dal ricorrente ed esaminata la documentazione allegata;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che il ricorrente risiede nel comune di Fermo (FM);

rilevato che :

- al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2 CCII nonché la relazione del Gestore della Crisi Avv. Gianluca Toscano del 17.06.2024, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;
- la parte istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), CC.II. dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale artigianale o professionale;
- lo stesso istante non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa od ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CC.II., in quanto il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero, non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (cfr. sul punto la valutazione espressa dal Gestore della Crisi nella relazione pagg. 18-19);
- il ricorrente sig. Giorgio Pennesi, a causa del grave complesso patologico che lo affligge, è stato dichiarato, con verbale di accertamento della competente Commissione medica



conforme previsione di cui all'art. 67, 3 comma, CCII secondo la quale: “ *La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4*”.

preso atto

- delle valutazioni del Gestore della Crisi svolte anche ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCII ;

P.Q.M.

AMMETTE

la proposta ed il piano del consumatore proposti;

ORDINA

che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, ed il presente decreto siano comunicati a cura del Gestore della Crisi, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori di quanto previsto dall'art. 70, commi 2 e 3, CCII;

che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale www.tribunale.fermo.it a cura del medesimo Gestore della Crisi;

DISPONE

su richiesta del ricorrente, ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCII, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, nonché della cessione del credito disposta dal ricorrente in favore di Sigla s.r.l. sino alla data di conclusione del procedimento;



dispone, altresì, sino alla medesima data, il divieto a carico del consumatore di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, se non preventivamente autorizzati da questo G.D.; entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70, comma 3, CC. Il Gestore della Crisi, sentito il debitore, dovrà riferire a questo G.D. e proporre le modifiche al piano ritenute necessarie.

Ordina la comunicazione urgente al ricorrente e al Gestore della crisi, a cura della cancelleria.

Fermo, 5 febbraio 2025

Il Giudice Designato
Dott.ssa Sara Marzialetti

